

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3537/88 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1988

recante apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato di 112 000 t di sorgo detenuto dall'organismo di intervento spagnolo

## LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1799/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo al regime particolare di importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo dal 1987 al 1990 (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1799/87, l'organismo di intervento spagnolo ha proceduto all'acquisto di 300 000 t di sorgo sul mercato mondiale;

considerando che nell'ambito della gara permanente indetta sono state vendute 188 000 t di sorgo sul mercato interno; che alla luce della situazione del mercato dei foraggi in Spagna è opportuno procedere alla vendita, sul mercato interno, dei rimanenti quantitativi di sorgo detenuti dall'organismo d'intervento spagnolo nonché di stabilire le condizioni della vendita stessa;

considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento (<sup>2</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 (<sup>3</sup>), consentono di garantire il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1799/87 e costituiscono una normativa-quadro idonea per lo svolgimento della gara;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1799/87, i cereali di cui trattasi devono essere utilizzati o trasformati in Spagna; che, per garantire l'osservanza di questa destinazione occorre prevedere l'obbligo, per l'aggiudicatario, di costituire una cauzione il cui svincolo è subordinato alla presentazione delle prove previste da alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3105/87 della Commissione, del 16 ottobre 1987, recante modalità d'applicazione del regime particolare per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo dal 1987 al 1990 (<sup>4</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3106/88 (<sup>5</sup>); che, inoltre, per il controllo della destinazione, è opportuno rendere applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, che

stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (<sup>6</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3333/88 (<sup>7</sup>);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

## HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'organismo di intervento spagnolo procede alla vendita mediante gara sul mercato spagnolo di 112 000 t di sorgo acquistate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1799/87.

La vendita di cui al primo comma si effettua alle condizioni previste dal presente regolamento nonché nei titoli I e III del regolamento (CEE) n. 1836/82.

## Articolo 2

1. I concorrenti si impegnano a trasformare o a utilizzare in Spagna i prodotti per i quali siano dichiarati aggiudicatari entro e non oltre il 30 giugno 1989, salvo forza maggiore.

2. L'aggiudicatario costituisce una cauzione di 20 ECU per tonnellata, presso l'organismo di intervento spagnolo, allo scopo di assicurare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1. La cauzione deve essere costituita entro i due giorni lavorativi che seguono il giorno di ricevimento della dichiarazione di aggiudicazione.

## Articolo 3

1. Gli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 si considerano esigenze principali a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (<sup>8</sup>). Essi si considerano ottemperati se e in quanto l'aggiudicatario adduca le prove di cui all'articolo 6, primo e secondo comma del regolamento (CEE) n. 3105/87.

2. Le condizioni del regolamento (CEE) n. 569/88 si applicano nell'ambito del presente regolamento.

(<sup>1</sup>) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 3.

(<sup>2</sup>) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

(<sup>3</sup>) GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.

(<sup>4</sup>) GU n. L 294 del 17. 10. 1987, pag. 15.

(<sup>5</sup>) GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 28.

(<sup>6</sup>) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

(<sup>7</sup>) GU n. L 295 del 28. 10. 1988, pag. 34.

(<sup>8</sup>) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.